



FBA
Fondo Banche Assicurazioni

Fondo paritetico interprofessionale nazionale
per la formazione continua
del Credito e delle Assicurazioni

Allegato 1

CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 LETT. B), DEL D.L. N. 76 DEL 2020, CONVERTITO CON L. N. 120/2020, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DEI RENDICONTI DI SPESA DI PIANI FORMATIVI INDIVIDUALI PER LA DURATA DI 36 MESI SUDDIVISA IN 3 LOTTI. GARA N. 8161260

CIG LOTTO 1: 8765506461

CIG LOTTO 2: 8765531901

CIG LOTTO 3: 87655432EA

PREMESSA

Il Fondo Banche Assicurazioni (nel prosieguo FBA o Fondo) è un'associazione avente personalità giuridica, riconosciuta con decreto del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali del 16 aprile 2008.

FBA è stato costituito a seguito dell'accordo interconfederale stipulato tra le rappresentanze sindacali delle imprese (ABI ed ANIA) e dei dipendenti (CGIL, CISL, UIL) ed opera in favore dei datori di lavoro aderenti al Fondo e dei loro dipendenti, al fine di favorire la qualificazione professionale dei lavoratori, lo sviluppo occupazionale e la competitività imprenditoriale, nel quadro delle politiche stabilite dai contratti collettivi sottoscritti dalle parti sociali.

La sua missione, individuata dalla legge e dallo statuto associativo, è finanziare, secondo le modalità fissate dall'art. 118 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali e individuali concordati dalle parti sociali, secondo le modalità definite nel Regolamento approvato dall'Assemblea degli associati. Il Fondo promuove, inoltre, ogni altra attività necessaria allo sviluppo della formazione continua in coerenza con il suo scopo istituzionale.

L'associazione opera senza scopo di lucro. Per l'espletamento delle proprie attività e il raggiungimento dello scopo statutario, FBA si avvale delle risorse ad esso provenienti sulla base di quanto disposto dall'art. 118 della legge 388 del 2000 citata, ossia lo 0,30% del contributo obbligatorio contro la disoccupazione involontaria, versato mensilmente all'INPS dai datori di lavoro aderenti al Fondo e dall'INPS erogato a FBA.

Per ulteriore documentazione informativa sull'Associazione: www.fondobancheassicurazioni.it

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

La presente procedura di gara ha per oggetto il servizio di certificazione dei rendiconti di spesa di piani formativi individuali.

Il servizio oggetto di appalto comprende le seguenti attività:

- A) Verifica della corretta compilazione dei dati richiesti nel sistema informativo e del rispetto delle procedure di rendicontazione stabilite da FBA;
- B) Verifica del rispetto della disciplina di riferimento e della normativa comunitaria in tema di Aiuti di Stato ove previsto;
- C) Verifica della documentazione amministrativa richiesta dagli Avvisi di riferimento, dai Vademecum operativi e dai Regolamenti per la presentazione, gestione e rendicontazione dei Piani formativi (DURC, documentazione attestante i poteri di firma ecc.);

- D) Verifica delle attività formative e dell'effettiva eleggibilità dei discenti;
- E) Verifica della totalità dei documenti giustificativi di spesa rendicontati per l'azione finanziata, dell'ammissibilità delle spese esposte a rendiconto, della loro corretta documentazione e della loro effettività (evidenze di pagamento, registrazione in contabilità);
- F) Richiesta di eventuali integrazioni documentali ai Soggetti Presentatori dei Piani formativi;
- G) Redazione e sottoscrizione con firma digitale del verbale di certificazione sulla base di un format concordato con il Fondo e invio nel rispetto delle indicazioni e procedure definite dal Fondo, unitamente ai relativi allegati.

Il servizio dovrà essere effettuato in base alle disposizioni di legge, della lettera di invito, del presente capitolato tecnico, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica dell'affidatario.

L'appalto è suddiviso in tre lotti per come di seguito riportati:

Lotto n.	Descrizione Lotto	n. presunto di piani formativi rendicontati
1	Certificazione rendiconti piani formativi	2.000
2	Certificazione rendiconti piani formativi	2.000
3	Certificazione rendiconti piani formativi	700

Le attività di certificazione dovranno avere ad oggetto la verifica del rispetto di quanto prescritto negli Allegati disponibili sul sito di FBA nella sezione "Avvisi": <https://www.fondofba.it/avvisi-chiusi.asp> e <https://www.fondofba.it/avvisi-aperti.asp> e nella sezione "Conto Individuale" (<https://www.fondofba.it/contoindividuale.asp>)

I piani formativi di cui ai Lotti 1 e 2 sono tutti gestiti sul nuovo sistema operativo (SIGA2), con procedura di rendicontazione e certificazione semplificata. I Piani da assegnare sono tutti quelli già rendicontati oltre a quelli che saranno rendicontati entro la scadenza dell'appalto fino al massimo alla capienza del lotto.

Si precisa che i piani formativi di cui al Lotto 3 sono tutti gestiti sul vecchio sistema operativo (SIGA1), con procedura di rendicontazione e certificazione cartacea. I piani formativi sono tutti rendicontati da unico gruppo bancario e riguardano una specifica attività formativa (Corsi di inglese).

Art. 2 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

Valore complessivo presunto dell'appalto oggetto del presente capitolato tecnico è pari a euro € **188.000,00** (euro centottantottomila/00) oltre IVA e cassa previdenza, se dovuta.

L'importo dei singoli lotti è il seguente:

Lotto n.	Descrizione Lotto	Importo Lotto
1	Certificazione rendiconti piani formativi	€ 80.000,00 oltre iva e cassa previdenza, se dovuta
2	Certificazione rendiconti piani formativi	€ 80.000,00 oltre iva e cassa previdenza, se dovuta
3	Certificazione rendiconti piani formativi	€ 28.000,00 oltre iva e cassa previdenza, se dovuta

I concorrenti dovranno formulare l'offerta dichiarando la percentuale di ribasso da applicare all'importo unitario, relativo al singolo piano formativo certificato, posto a base di gara pari **€ 40,00** oltre iva e cassa di previdenza se dovuta.

Il corrispettivo dell'appalto sarà determinato applicando la percentuale di ribasso offerta dall'operatore economico aggiudicatario sull'importo a base d'asta.

L'appalto non è soggetto alle disposizioni del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio e/o le prestazioni sono di natura intellettuale e pertanto gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero.

Trattandosi di contratto a misura, l'Appaltatore prende atto ed accetta che:

- i. le prestazioni e la quantità oggetto dell'affidamento saranno certe e determinate solo al momento dell'affidamento delle singole richieste di certificazione effettuate da FBA, così come la relativa durata e il luogo di esecuzione;*
- ii. l'affidamento potrà subire delle variazioni in aumento o in diminuzione sulla base del reale fabbisogno, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico del Fondo e senza che l'Appaltatore possa vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso il valore complessivo degli ordinativi specifici sia inferiore a quello di cui al successivo punto iv;*
- iii. l'Appaltatore, inoltre, non potrà vantare titolo alcuno o risarcimenti c/o indennizzi di sorta, nel caso di mancata attivazione e/o interruzione del servizio da parte di FBA;*
- iv. l'Appaltatore riconosce ed accetta che il valore dell'affidamento è da considerarsi quale valore presunto massimo di spesa. FBA non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo dell'affidamento che è un importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante unicamente per il calcolo della soglia di cui all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici;*
- v. FBA non è vincolato a stipulare nel periodo di durata del contratto, ordinativi che esauriscono, in tutto o in parte, l'oggetto dell'affidamento;*
- vi. ove il tetto di spesa massimo sia saturato prima della naturale scadenza del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto senza necessità di preventiva disdetta; in tali casi l'Appaltatore non avrà*

nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale.

Art. 3 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha una durata massima di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o, in caso di avvio anticipato del servizio, dalla data del relativo verbale di consegna anticipata del servizio.

Le predette attività di certificazione potranno essere assegnate sino alla data di scadenza del contratto di appalto e tutti i rendiconti assegnati entro tale data devono essere comunque certificati entro i 4 mesi successivi.

Alla scadenza del contratto lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Fondo. Non è ammesso il rinnovo e/o la proroga tacita.

Il Fondo si riserva il diritto di recedere dal contratto ai sensi del successivo art. 10.

Art. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'aggiudicatario dovrà svolgere il servizio autonomamente e con la propria organizzazione. **Il personale impiegato per l'esecuzione del servizio dovrà essere: (i) dipendente dell'offerente o (ii) professionista associato con l'offerente; (iii) iscritto nel Registro del MEF.**

Il Fondo metterà nella disponibilità dell'affidatario tutta la documentazione in proprio possesso e occorrente al corretto svolgimento del servizio.

L'affidatario è obbligato a eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto alle condizioni offerte in fase di aggiudicazione della presente procedura di gara e in ossequio alle disposizioni del presente capitolato tecnico.

È fatto obbligo all'aggiudicatario di certificare n. 100 piani formativi al mese, o il maggior numero proposto dallo stesso nella propria offerta tecnica, pena l'applicazione della penale di cui al successivo art. 7.

L'Appaltatore, preso atto della natura dell'appalto, si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del presente appalto, oltreché di quelle contenute nel presente capitolato tecnico e nei relativi documenti e di quelle che verranno impartite dall'Amministrazione.

Art. 5 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire le attività affidate con la massima diligenza e professionalità.

È fatto obbligo all'aggiudicatario di comunicare tempestivamente al Fondo qualsiasi elemento ostativo, non dipendente da fatti allo stesso imputabili, all'esecuzione o all'avanzamento delle attività affidate. Detta comunicazione dovrà pervenire tempestivamente e comunque entro il termine massimo di 48 ore decorrente dal realizzarsi dell'evento impeditivo o dal momento in cui l'aggiudicatario ne è venuto a conoscenza.

Il Fondo è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale utilizzato dall'appaltatore per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. L'affidatario si impegna ad esibire, su richiesta dell'Amministrazione, tutta la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti, compresa copia delle buste paga (o Mod. UniEmens) e ogni altro documento dei lavoratori impiegati nel servizio al fine di accertare il rispetto del CCNL applicato, la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata e la regolarità di ulteriori rapporti di lavoro che non prevedono l'applicazione del CCNL di categoria.

Prima della stipula del contratto, e comunque entro il termine assegnato dal Fondo, l'aggiudicatario ha l'obbligo di consegnare:

1. Garanzia definitiva con le modalità e le forme previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016;
2. Polizza Assicurativa per responsabilità civile professionale per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di certificazione, con massimale minimo di Euro 2.000.000,00.

In caso di RTI/Consorzio/Aggregazione, ai sensi dell'art. 103, comma 10, D. Lgs. 50/2016 la garanzia di cui sub) 1 e la polizza di cui sub 2) sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Se il contratto di assicurazione prevede condizioni relative a importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante. Tale polizza deve espressamente contemplare come terzi il Fondo Banche Assicurazioni, il personale del Fondo ed in genere tutti gli aventi causa con il Fondo, nessuno escluso, e comunque tutte le persone che usufruiranno del servizio, sia per i danni corporali, sia per i danni materiali. Eventuali franchigie previste nella polizza non potranno essere opponibili ai suddetti terzi. L'appaltatore dovrà esibire ad ogni scadenza ricorrente copia della quietanza di pagamento della singola rata e, per i contratti soggetti a regolazione del premio con scadenza annuale, copia dell'appendice di conguaglio quietanzata.

Nel caso di omessa presentazione della predetta documentazione il Fondo potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione ed all'incameramento della polizza provvisoria.

In tal caso, FBA potrà procedere ad aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 6 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La fatturazione dei compensi avverrà a cadenza mensile.

Il servizio sarà fatturato a consuntivo, su base mensile, in relazione alle certificazioni effettivamente eseguite, sulla base di rapporti di attività, sottoscritti da entrambe le parti.

Il Fondo provvederà ai pagamenti entro 30 giorni fine mese data fattura.

La fattura dovrà essere intestata a:

Fondo Banche Assicurazioni

Via Tomacelli 132

00186 Roma

C.F. 09895391002

PEC: amministrazione@pec.fondofba.eu

La fattura dovrà contenere il Codice Identificativo Gara (CIG)

Resta inteso che i predetti pagamenti saranno effettuati da FBA solo previa verifica positiva della regolarità contributiva (DURC) e fiscale dell'affidatario in conformità a quanto previsto nel D. M. dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 [Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni].

Il pagamento dei corrispettivi avverrà tramite bonifico bancario e previo espletamento delle procedure di legge relative alla tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n. 136 del 13.08.2010.

Art. 7 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

In caso di inosservanza e/o inadempienza delle obbligazioni contrattuali, di non puntuale adempimento delle stesse o di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dovute, che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, il Fondo contesterà, a mezzo pec, le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi per la presentazione di eventuali controdeduzioni scritte da parte dell'affidatario.

Nell'ipotesi in cui tali controdeduzioni non venissero accettate dal Fondo, lo stesso applicherà la penale.

Saranno applicate penali da parte del Fondo nel caso di:

	Inadempimento Sanzionato con Penale	Valore Penale
1	In caso di mancata consegna della certificazione di 100 piani	1 per mille dell'ammontare

	formativi nel mese, ovvero di 150 piani formativi, se offerti dall'O.E., per fatto imputabile al revisore.	netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
2	Presentazione di un verbale di certificazione con un'indicazione di un importo economico da liquidare errato.	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali non escludono le altre conseguenze previste nel presente capitolato tecnico, in particolare l'esecuzione in danno e la risoluzione del contratto, oltre il risarcimento per il maggior danno.

L'importo delle penali applicate non potrà in ogni caso superare il 10% del valore dell'appalto; qualora le infrazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 10 del presente capitolato, in materia di risoluzione del contratto.

Quanto dovuto dall'affidatario a titolo di penale verrà, trattenuto in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme spettanti all'aggiudicatario o, in subordine, sulla garanzia definitiva.

Qualora la penale fosse detratta dalla garanzia definitiva, l'affidatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

L'operatore economico è responsabile a norma del codice civile e penale e delle leggi speciali in materia, in particolar modo a quelle relative alla responsabilità del professionista, del prestatore d'opera intellettuale e del revisore nei confronti del Fondo per i danni eventualmente cagionati allo stesso, anche in conseguenza di pretese di terzi anche risarcitorie, e a terzi comunque danneggiati, a causa dello svolgimento del presente incarico non conforme alle regole della diligenza professionale. Detta responsabilità si riferisce anche all'ipotesi in cui il competente Ministero o altra struttura da esso delegata, nei tempi previsti dalla vigente disciplina, non dovesse riconoscere come ammissibili le spese certificate come tali dal revisore.

Art. 8 - RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL' AGGIUDICATARIO

Il recesso dal contratto da parte dell'affidatario comporterà l'incameramento della cauzione definitiva fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese.

Art. 9 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CREDITO

È fatto divieto all'affidatario di subappaltare, anche parzialmente, il contratto oggetto del presente capitolato tecnico.

Non è ammessa la cessione del credito derivante dal presente appalto.

Art. 10 - RECESSO DAL CONTRATTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Fondo può esercitare il recesso dal contratto nelle ipotesi e nelle modalità previste dall'art. 109 D. lgs. n. 50/2016 e dall'art. 1671 del codice civile, in qualunque momento dell'esecuzione.

FBA, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni, può chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 e ss. c.c. nei seguenti casi di inadempimento, notificati per iscritto a mezzo pec:

- dolo, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- qualora l'importo delle singole penali applicate superi il 10% del valore contratto;
- subappalto o cessione del contratto;
- perdita dei requisiti richiesti per la prestazione del servizio;
- ingiustificata sospensione/interruzione del servizio da parte dell'aggiudicatario per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore;
- accertamento del difetto dei requisiti richiesti;
- in tutte le altre ipotesi contemplate dall'art. 108 d. lgs. 50/2016;
- violazione delle disposizioni di cui agli artt. 13, 14, 15, 16 e 17 del presente Capitolato.

La risoluzione del contratto, nel caso se ne verificassero le condizioni, sarà notificata all'affidatario a mezzo pec.

In caso di risoluzione del contratto imputabile all'affidatario, il Fondo avrà diritto ad incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale per l'inadempimento salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno ulteriore.

L'affidatario non avrà diritto a richiedere indennità o risarcimento in caso di risoluzione del contratto per inadempienza e sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti al Fondo per l'anticipata risoluzione del contratto.

Art. 11 - TERMINI E LORO COMPUTO

I termini indicati nel presente capitolato tecnico e negli altri atti in esso richiamati, sia per il Fondo che per l'affidatario, decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi.

I termini indicati in giorni si intendono come giorni di calendario, cioè consecutivi e continuativi, salvo quanto diversamente ed espressamente indicato. Quelli indicati in mesi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale.

Art. 12 - NOTIFICHE E COMUNICAZIONI

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni del Fondo, da cui decorrono i termini per adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata

nel contratto.

Esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna all'aggiudicatario o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta debitamente datata e firmata.

Anche le comunicazioni al Fondo, alle quali l'affidatario intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo di pec o potranno essere consegnate direttamente al Fondo, dietro rilascio di ricevuta, data e firmata dal personale addetto del Fondo.

La ricevuta di consegna della pec e la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma diretta fanno fede ad ogni effetto della avvenuta notifica ed alla data delle stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.

ART. 13 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini del perfezionamento del contratto, l'affidatario, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 7, della legge n. 136 del 13/08/2010, dovrà comunicare al Fondo, gli estremi del/i conto/i dedicato/i ed i nominativi dei soggetti abilitati ad eseguire movimenti su detto/i conto/i.

L'affidatario si impegna, altresì, a comunicare al Fondo ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/i corrente/i ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.

L'affidatario accetta che il Fondo provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola.

L'affidatario riconosce al Fondo la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione della fornitura attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

ART. 14 RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE

Tutte le informazioni e i documenti ai quali ha accesso l'affidatario nello svolgimento del servizio sono coperti dall'obbligo di riservatezza e dal segreto professionale.

Art. 15 - OSSERVANZA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D. Lgs. n. 231/01)

La Società/professionista è a conoscenza che il Fondo Banche Assicurazioni ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Sanzionatorio, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso.

La società/professionista con la presente sottoscrizione aderisce ai principi di cui al succitato

Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna, a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d. lgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Si impegna altresì, a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dal Fondo Banche Assicurazioni ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e che costituiranno parte integrante del contratto.

La Società/professionista è consapevole che la violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale. La Società/professionista, manleva il Fondo Banche Assicurazioni per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultimo quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte della società offerente o di suoi eventuali collaboratori.

Qualora la Società/ professionista, o suoi eventuali collaboratori, violino i precetti citati nel punto precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 da parte della stessa o di suoi eventuali collaboratori, il Fondo Banche Assicurazioni potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. Il Fondo potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

La Società/professionista si rende disponibile a permettere l'esecuzione di controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza ex art. 6 del D. lgs. 231/01 del Fondo, previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali. La Società/ professionista dichiara di essere informata e di accettare che i controlli possano essere eseguiti anche per mezzo delle funzioni del Fondo o di terzi specialisti incaricati.

La Società/ professionista si impegna a segnalare all'Organismo di Vigilanza del Fondo Banche Assicurazioni casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopraccitati, secondo le modalità indicate nel Codice Etico e nei Protocolli che sono da intendersi parte integrante del contratto.

Art. 16 - NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 REG. 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)

L’Affidatario sarà nominato, ex art. 28 Regolamento Europeo 679/16, Responsabile del trattamento dei dati personali, utilizzati per lo svolgimento dell’affidamento del servizio descritto in oggetto così come meglio specificato in apposito atto di nomina.

ART. 17 NORME FINALI E FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato tecnico si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile.

Inoltre, per quanto attiene l’esecuzione del contratto, trovano integrale applicazione le norme contenute del D. Lgs. 50/2016 che qui, ancorché non trascritte, si intendono interamente richiamate.

Per ogni e qualsiasi controversia sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Il presente capitolato tecnico è costituito da n. 17 articoli ed è composto da n. 12 pagine.

